

*Schweizerischer Baumeisterverband
Baukader Schweiz*

*Società Svizzera degli Impresari-Costruttori
Quadri dell'edilizia svizzera*

**Convenzione addizionale
del 17 dicembre 2009 al
contratto collettivo di lavoro dei quadri della costruzione 2008
(contratto quadri della costruzione)**

tra

la **Società Svizzera degli Impresari-Costruttori (SSIC)**,
Weinbergstrasse 49, 8042 Zurigo

e

Quadri dell'edilizia svizzera,
Mühlegasse 10, casella postale, 4603 Olten

concernente

**la raccomandazione salariale 2010
e
l'introduzione del Parifonds-Edilizia 2010 risp.
la modifica dell'art. 26 del contratto quadri della costruzione**

Art. 1 Raccomandazione salariale 2010

¹ In virtù dell'art. 22.1. del contratto collettivo di lavoro dei quadri della costruzione (contratto quadri della costruzione) 2008, le parti contraenti convengono su una raccomandazione salariale comune per l'aumento dei salari dei capi muratori e dei capi fabbrica.

² Le parti contraenti raccomandano di aumentare in generale dell'1%, a partire dal 1° gennaio 2010, il salario dei capi muratori e dei capi fabbrica che sottostanno al contratto dei quadri dell'edilizia, il cui rapporto di lavoro in un'impresa di costruzione è durato almeno sei mesi nel 2009. Il salario individuale di riferimento per il calcolo è quello effettivo al 31 dicembre 2009.

³ Per i lavoratori a tempo parziale, è raccomandato di ridurre l'adeguamento del salario conformemente al grado di occupazione.

⁴ I salari minimi di cui all'art.10.2.1 del contratto quadri della costruzione rimangono invariati.

Art. 2 Aumento dell'indennità per il pranzo

L'indennità di pranzo minimale di cui all'art. 12.2.2 del contratto quadri della costruzione viene aumentata di un franco a CHF 14.--; le condizioni stabilite in questo articolo rimangono invariate.

Art. 3 Modifica dell'art. 26 del contratto quadri della costruzione

L'art. 26 del contratto quadri della costruzione ha il seguente tenore dall'entrata in vigore di questa convenzione:

Art. 26 Contributi alle spese di applicazione e di formazione/perfezionamento

26.1 Partecipazione

Le parti del presente contratto partecipano al Parifonds-Edilizia. Sono coinvolte in eventuali trattative.

26.2 Parifonds-Edilizia

Il Parifonds-Edilizia ha la competenza di riscuotere e amministrare i contributi alle spese di applicazione e di formazione/perfezionamento in conformità al contratto quadri della costruzione.

26.3 Campo di applicazione

Sono sottoposti al Parifonds-Edilizia i datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione geografico, aziendale e personale del contratto quadri della costruzione nonché i capi muratori e i capi fabbrica sottoposti al medesimo contratto. Sono escluse le imprese attive nell'estrazione di sabbia e ghiaia. Sono pure esclusi i Cantoni e le zone contrattuali di Ginevra, Neuchâtel, Ticino, Vaud e Vallese. Sono fatti salvi accordi cantonali complementari già in atto, concernenti fondi sociali paritetici. Se viene dichiarata l'obbligatorietà generale totale o parziale del Parifonds-Edilizia, il campo di applicazione è determinato dalle pertinenti disposizioni del testo di obbligatorietà generale.

26.4 Scopo del Parifonds-Edilizia

Da un lato il Parifonds-Edilizia ha lo scopo di coprire le spese per l'applicazione del contratto quadri della costruzione e di espletare altre mansioni di natura prevalentemente sociale. Dall'altro si prefigge di promuovere e incoraggiare il ricambio professionale, favorire la formazione e il perfezionamento professionali e sostenere misure atte a prevenire gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

26.5 Contributi

Tutti i capi muratori e i capi fabbrica sottoposti al contratto quadri della costruzione versano un contributo alle spese di applicazione e di formazione/perfezionamento pari allo 0,7 per cento della massa salariale LAINF¹. Il datore di lavoro provvede alla riscossione e al versamento dei contributi al Parifonds-Edilizia. I datori di lavoro sottoposti al contratto quadri della costruzione versano un contributo alle spese di applicazione e di formazione/perfezionamento pari allo 0,5 per cento della massa salariale LAINF¹ dei capi muratori e capi fabbrica sottoposti al contratto quadri della costruzione.

26.6 Disposizioni esecutive

I dettagli come l'organizzazione dell'associazione, l'impiego dei mezzi, il regolamento delle prestazioni e l'applicazione (disposizioni esecutive) sono disciplinati nello statuto e nei regolamenti del Parifonds-Edilizia. Lo statuto e i regolamenti sono parte integrante del contratto quadri della costruzione.

26.7 Durata del Parifonds-Edilizia e scioglimento

1 Il Parifonds-Edilizia entra in vigore il 1° gennaio 2010 e si allinea in linea di principio alla validità del CNM. Il Parifonds-Edilizia viene mantenuto anche se un contratto collettivo di lavoro come il Contratto nazionale mantello e/o il contratto quadri della costruzione / contratto per capi muratori non è più applicabile. In tal caso i capi muratori e i capi fabbrica sottoposti al contratto quadri della costruzione / contratto per capi muratori come pure le imprese assoggettate devono continuare a versare i contributi di cui al capoverso 26.5.

2 Il Parifonds-Edilizia (e l'obbligo contributivo e il diritto alle prestazioni che ne conseguono) può tuttavia essere sciolto da una delle parti con disdetta scritta nei seguenti termini:

- a. nel mese successivo alla risoluzione del contratto quadri della costruzione / contratto per capi muratori della costruzione, per la fine del secondo mese successivo;*
- b. dal secondo mese dopo la risoluzione del contratto quadri della costruzione / contratto per capi muratori, con un preavviso di tre mesi, per la fine del mese.*

Art. 4 Entrata in vigore della convenzione

Questa convenzione entra in vigore il 1° gennaio 2010 con la firma di ambedue le parti.

Zurigo, 21 dicembre 2009

Per la Società Svizzera degli Impresari-Costruttori

Daniel Lehmann

CN Werner Messmer

Heinrich Bütikofer

Per i Quadri dell'edilizia svizzera

Adrian Hässig

Urs Bendel

Barbara Schiesser

¹ Equivale alla massa salariale SUVA